



Servizio Sanitario Nazionale – Regione Sicilia
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO
Sede Legale: Viale della Vittoria 321, 92100 Agrigento, P.I. e C.F. 02570930848
Viale della Vittoria 321, Agrigento 92100 - Tel. 0922/407423 –314 Fax
0922/407309
Web: www.aspag.it e-mail: servizio.tecnico@aspag.it

SCHEMA DI CONTRATTO ACCORDO QUADRO (art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. _____ del _____)

Oggetto: Accordo Quadro 2021-2022- LAVORI DI PRONTO INTERVENTO EDILI E SIMILARI PER ADEGUAMENTI NORMATIVI E PER LA SALUBRITA' DEI PRESIDI DA ESEGUIRE PRESSO LE STRUTTURE DI PROPRIETA' O CONCESSI IN USO, A QUALSIASI TITOLO, ALL'ASP DI AGRIGENTO.

LOTTO N. _____

CIG _____ CUP _____

RDO N. _____

L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO – con sede Legale: Viale della Vittoria 321, 92100 Agrigento, P.I. e C.F. 02570930848, con deliberazione del Commissario Straordinario n. _____ del _____ ha indetto procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, come modificato dalla Legge 120/2020 di conversione del suddetto decreto semplificazioni, di modifica dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, attraverso il portale MEPA, per l'affidamento – mediante Accordo Quadro – dei lavori di pronto intervento edili e similari per adeguamenti normativi e per la salubrità dei presidi da eseguire presso le strutture immobiliari di proprietà o concessi in uso, a qualsiasi titolo, all'ASP di Agrigento, articolato in 5 lotti.

Con Deliberazione del Commissario Straordinario n. _____ del _____ è stata disposta l'aggiudicazione definitiva in oggetto a codesta Spett.le Ditta, relativamente al LOTTO N. _____ per l'importo complessivo di € al netto del ribasso d'asta del ____% oltre IVA, alle condizioni indicate nel presente contratto, nell'offerta di codesta ditta e negli atti di gara.

Premesso quanto sopra e considerato quanto segue:

- che codesta Ditta, a garanzia delle obbligazioni contrattuali, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs.50/2016 e ss. mm. e ii. ha prodotto cauzione definitiva mediante;
- che Codesta Ditta, a garanzia di eventuali danni causati all'Amministrazione appaltante, a ovvero a terzi o cose di terzi, così come precisato all'art. 8 del CSA, ha prodotto polizza assicurativa di responsabilità civile;
- che dal Documento Unico Regolarità Contributiva (DURC), con validità al, risulta la regolarità contributiva;
- che sono state effettuate le verifiche sui requisiti di ordine generale e speciale previste dal Codice dei Contratti;
- sono trascorsi i 35 giorni (termine dilatorio) dall'ultima comunicazione effettuata ai sensi dell'art.32 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.

Preso Atto, pertanto, che i controlli effettuati ai sensi dell'art.32 comma 7 del D.Lgs.n.50/2016 e ss. mm. e ii.

hanno avuto esito positivo e, conseguentemente, l'aggiudicazione definitiva di cui alla deliberazione n..... del _____ è da ritenersi efficace.

Il giorno _____ (*vedasi data di sottoscrizione del presente disciplinare*) del mese di _____ dell'anno _____, con la presente scrittura privata, firmata digitalmente, da far valere ad ogni effetto di legge, le parti:

1. Il Dirigente Responsabile U.O.C. Servizio Tecnico, Ing. Alessandro Dinolfo, che interviene in nome e per conto dell'ASP di Agrigento avente sede legale in Viale della Vittoria, 321 Partita IVA: 02570830848 – giusta delega a contrarre di cui alla nota prot. n. 2702 del 07/01/2021 del Commissario Straordinario dell'Asp di Agrigento di seguito denominato “Committente”;

2. Il Sig. _____, nato a _____ (____),
il _____, residente in _____ (____), Via
_____, C. F.: _____, che interviene per conto
ed in legale rappresentanza dell'Impresa _____, con sede legale
a _____ (____), Via _____, Codice Fiscale/Partita
IVA _____, di seguito nel presente atto denominato “Appaltatore”

con la firma della presente scrittura privata,
le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente schema ha per oggetto la conclusione di un accordo quadro, così come definito dall'art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'esecuzione di tutti gli interventi manutentivi occorrenti, nel periodo di anni due dalla data di sottoscrizione del relativo contratto di accordo quadro per il lotto in oggetto per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento edili e similari per adeguamenti normativi e per la salubrità dei presidi da eseguire presso le strutture di proprietà o concessi in uso, a qualsiasi titolo, all'Asp di Agrigento.

In relazione ad una pluralità d'interventi manutentivi di natura ordinaria ed eccezionale, si ritiene necessario pervenire ad un coordinamento unitario degli stessi tramite apposito accordo quadro da cui far risultare le condizioni alle quali l'esecutore si obbliga ad eseguire le prestazioni di lavori e forniture in opera che di volta in volta gli verranno richieste sulla base di appositi eventuali contratti applicativi.

Le opere tecnicamente identificate e descritte analiticamente, nel Capitolato tecnico e nei prezzi unitari consistono in interventi non predeterminati nel numero e nell'esatta dislocazione, ma che verranno eseguiti secondo la tempistica e le necessità individuate dalla stazione appaltante con i singoli eventuali contratti applicativi.

Per il dettaglio degli interventi si rimanda al Capitolato Speciale di Appalto.

Il presente accordo quadro disciplina, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, gli eventuali futuri contratti applicativi per i lavori e le relative forniture di manutenzione di opere edili e similari.

Con il presente accordo quadro la stazione appaltante affida all'esecutore, che accetta, alle condizioni contenute nel presente accordo e negli atti in esso richiamati e ad esso allegati, e si impegna sin d'ora ad eseguire i predetti lavori e le relative forniture di manutenzione relativi alle opere

edili, nonché ad altri lavori similari.

L'esecuzione di tutti i lavori di manutenzione ordinaria dovrà in generale garantire la continuità dell'esercizio delle attività degli immobili oggetto d'intervento ed a tale proposito dovranno essere predisposte, di concerto con la stazione appaltante, tramite la direzione lavori, tutte le metodologie d'intervento che risultino necessarie, al fine di eliminare totalmente o in casi speciali di ridurre al minimo i disservizi connessi all'esecuzione dei lavori stessi.

L'esecutore, preso atto della natura del presente accordo quadro, si impegna a stipulare i relativi contratti applicativi, ove richiesti dalla stazione appaltante, ed a eseguire, per ciascun contratto applicativo, le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione dell'accordo quadro.

Le opere da eseguirsi, che formano oggetto del presente Accordo quadro sono descritte all'art. 2 del CSA a cui si rinvia.

ART. 2

DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro ha durata presumibile di 24 mesi, decorrenti dalla data di stipula del contratto e si concluderà comunque ad esaurimento della somma posta a base di gara, eventualmente anche prima o oltre il predetto termine.

Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l'esecuzione o il completamento di lavori richiesti con contratti applicativi emessi dalla stazione appaltante, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dal contratto applicativo per l'ultimazione.

Detta protrazione dei termini non darà all'Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi di tariffa, che comprendono e compensano ogni relativo onere.

Non potranno essere emessi contratti applicativi dopo la scadenza del suddetto termine di validità contrattuale del presente accordo, fatta salva l'ipotesi in cui la Stazione Appaltante non sia riuscita, per qualsivoglia motivo, a commissionare lavori per l'intero importo presunto, ed in tale ipotesi è facoltà della stessa Stazione appaltante commissionare l'esecuzione dei lavori per la quota residua, anche oltre il termine di scadenza dell'Accordo Quadro ed è facoltà dell'amministrazione emettere contratti applicativi, nella formula del modulo d'ordine, dopo la scadenza del suddetto termine di validità contrattuale, senza che l'Appaltatore possa pretendere qualsivoglia onere aggiuntivo e/o indennizzi o maggiori compensi di sorta.

Ciascun intervento dovrà essere eseguito entro il periodo di termine utile specificamente previsto nel rispettivo contratto applicativo nella forma del modulo d'ordine.

Nella fissazione dei termini di cui ai precedenti commi, le parti considerano anche il normale andamento stagionale sfavorevole.

Qualora la Stazione Appaltante, nell'ambito della durata del presente accordo quadro, non emetta contratti applicativi sino alla concorrenza complessiva del presente accordo, nulla avrà a pretendere l'appaltatore per riconoscimento di qualsivoglia altra rivendicazione inherente il presente appalto.

ART. 3

AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

1. Il corrispettivo spettante all'aggiudicatario per i lavori compresi nel presente accordo quadro, relativamente al lotto aggiudicato " _____ " ammonta per l'intero periodo di anni due ad un massimo di Euro _____ IVA esclusa, al netto del ribasso d'asta del __%. Detto importo è così composto:

- a. euro _____ importo presunto complessivo per gli interventi manutentivi oggetto del presente Accordo, al netto degli oneri per i piani di sicurezza che verranno determinati per ciascun contratto applicativo;
 - b. euro _____ importo presunto stimato degli oneri per i piani di sicurezza relativi a tali interventi.
2. Le opere da eseguirsi, così come descritte nel CSA, appartengono alla categoria OG1 prevalente, mentre le ulteriori lavorazioni relativi ad infissi (OS6) ed ad impianti (OG11) sono da ritenersi inferiori al 10%, ad € 150.000,00 e, quindi non scorporabili. Poiché gli importi delle singole categorie di lavoro sono stati determinati con riferimento agli interventi manutentivi storici e sulla base di una programmazione di medio periodo, l'importo delle stesse deve intendersi come presunto e le eventuali variazioni non potranno costituire per l'Appaltatore motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna.
3. La stazione appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dell'accordo che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione.
4. L'Appaltatore per contro è vincolato all'esecuzione dei lavori e delle forniture in opera che, in base al presente accordo, saranno richiesti con specifici contratti applicativi dalla stazione appaltante qualunque risulti essere l'importo complessivo finale dei contratti applicativi medesimi nei limiti definiti dal presente accordo quadro.

Con la partecipazione alla gara i prezzi vengono riconosciuti tutti remunerativi dall'aggiudicatario.

Le prestazioni complessivamente oggetto del presente accordo quadro affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo, secondo i prezzi a base di gara diminuiti del ribasso d'asta, ed in conformità alle modalità contenute nel presente accordo. Non possono in nessun caso essere apportate modifiche alle condizioni fissate dal presente accordo quadro.

ART. 4 **CONTRATTI APPLICATIVI**

Tutti gli interventi manutentivi indicati ai precedenti punti saranno affidati e specificati di volta in volta all'esecutore con la sottoscrizione di appositi contratti applicativi che avranno la forma di modulo d'ordine e si intenderanno conclusi all'atto del loro ricevimento da parte dell'Appaltatore. Con ciascun contratto applicativo verranno disposte le prescrizioni tecniche d'intervento.

Ciascun contratto applicativo nella forma di modulo d'ordine conterrà di regola le seguenti indicazioni:

- a. l'oggetto degli interventi da eseguire;
- b. la descrizione e consistenza delle lavorazioni e delle forniture in opera;
- c. le categorie di lavoro costituenti l'intervento da realizzare;
- d. il luogo interessato dagli interventi;
- e. l'importo presunto dell'intervento con indicazioni delle quote riferite ai lavori ed alla sicurezza, come calcolata nel Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- f. il cronoprogramma dei lavori di ciascun intervento nei casi di maggiore complessità;
- g. i termini utili per l'esecuzione dei lavori e le penalità;

h. i massimali delle polizze garanzia appalto prestate per la stipula dell'Accordo Quadro.

i. il termine per l'emissione del certificato di regolare esecuzione;

j. i documenti previsti per la sicurezza (POS,PSC, ecc.);

k. tutte le indicazioni relative alla tutela ambientale previste nell'articolo 15.

Il responsabile unico del procedimento, nella fase di predisposizione del singolo contratto applicativo, qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da affidare, ritenga le precedenti indicazioni insufficienti o eccessive, provvede a integrarle, a ridurle ovvero a modificarle senza però modificare in alcun modo le condizioni sostanziali fissate nel presente accordo quadro .

L'esecutore risponderà verso la stazione appaltante del risultato sopra indicato rimanendo obbligato, in caso di non perfetta esecuzione dei lavori, a provvedere al ripristino a regola d'arte, con oneri a suo totale carico e fatta salva la risoluzione del contratto e fermo restando l'ulteriore risarcimento di ogni danno alla stazione appaltante, ivi compresi gli oneri sopportati per le conseguenti maggiori spese.

L'esecutore riconosce che tutti i corrispettivi previsti nel presente accordo quadro e nei conseguenti eventuali contratti applicativi comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni qui contenute e che pertanto in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo.

ART. 5

RESPONSABILE DELL'ACCORDO

Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto di accordo quadro il concorrente aggiudicatario è tenuto a comunicare al Responsabile del Procedimento le generalità del "Responsabile dell'accordo" e del suo eventuale sostituto, al quale affidare il coordinamento di tutte le attività volte all'adempimento degli obblighi contrattuali.

Il "Responsabile dell'accordo" rivestirà l'incarico di rappresentante dell'aggiudicatario ed avrà poteri decisionali per trattare e concordare con la direzione lavori le azioni tecniche inerenti lo svolgimento dei lavori oggetto del presente accordo.

ART.6

DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

1. Sono parte integrante del contratto e si intendono

qui esplicitamente richiamati, benché non allegati:

1.1. Prezzario Unico Regionale per i lavori pubblici vigente

1.2. Prezzario DEI

2. Si allegano al presente atto per farne parte integrante:

2.1 Capitolato speciale di appalto.

2.2 Cauzione definitiva.

2.3 Polizza di assicurazione per danni d'esecuzione e responsabilità civile verso terzi.

2. 4 DUVRI

2.5 Informativa sul trattamento dei dati personali.

ART.7

RITARDI E PENALI NELL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari al 0,5 per mille dell'importo finale del singolo lavoro ordinato.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a. nell'inizio del lavoro rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori nel contratto applicativo;
 - b. nella ripresa del lavoro seguente ad un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei Lavori;
 - c. nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
 - d. nella mancata consegna della documentazione prevista dalla vigente normativa all'ultimazione dei lavori, relativamente alla certificazione degli impianti ai sensi del D.M. 37/2008.

La penale di cui al comma 2, lettera a) e lettera b), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c), è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trovano applicazione le disposizioni del presente accordo e del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione del singolo lavoro l'Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad interferenze con l'attività degli immobili oggetto d'intervento.

ART. 8

ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri derivanti dal capitolato speciale di appalto, dall'applicazione delle norme vigenti in materia di appalti di Lavori Pubblici, sicurezza e quant'altro richiamato dal presente atto. L'appaltatore

ART. 9

DICHIARAZIONI RELATIVE AL CODICE DI COMPORTAMENTO

L'appaltatore dichiara inoltre, di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante (Patto di integrità negli affidamenti - attuazione delle misure previste nel P.T.P.C.) e si impegna, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice sia con riferimento al presente contratto sia con riferimento, ad ogni contratto applicativo, pena la risoluzione del contratto di accordo quadro.

ART. 10

CONTABILIZZAZIONE LAVORI E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

La contabilizzazione dei lavori viene effettuata in conformità alle disposizioni riportate nella Parte II, Titolo IX del D.P.R. n. 207/2010. All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore a Euro €. 25.000,00, previa verifica del DURC e con le modalità riportate all'art.16 del CSA.

ART. 11

OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Appaltatore ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, deve indicare un numero di conto corrente dedicato sul quale l'ente appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto. L'aggiudicatario si avvarrà di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o bonifico postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale.
2. Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, subappaltatore e subcontraente, il codice identificativo di gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici;
3. L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna altresì a trasmettere tutti i contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, ne danno immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.
4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'art. 2, 1° comma, della L.R. 15/2008 e s.m.i. e all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

ARTICOLO 12.

TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO DI ANTICIPAZIONI, ACCONTI E SALDO

1. I termini di pagamento degli acconti e del saldo sono quelli fissati dall'art.133, comma 1 del Codice e dall'art. 143 Regolamento n.207/2010 .

In caso di ritardo nel pagamento delle rate, si applicheranno le disposizioni dell'artt. 142 e 144 Regolamento n.207/2010.

2. Il pagamento di quanto previsto per le rate di acconto e saldo avverrà esclusivamente previa produzione di fattura con le modalità previste dalla normativa vigente in materia; conseguentemente non saranno dovuti eventuali interessi a seguito di ritardata presentazione della fattura medesima.

3. Per la particolare caratteristica dell'accordo quadro e per le modalità di esecuzione degli interventi l'Amministrazione darà luogo alla corresponsione della anticipazione del 20% sull'importo di ciascun Ordine di Lavoro superiore ad €. 50.000,00=.

ART. 13

SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E MODIFICAZIONI DELL'OPERATORE ECONOMICO

1. E' consentito il subappalto di parte dei lavori oggetto del contratto qualora la ditta abbia presentato richiesta in sede di gara e nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente. In particolare, il subappalto verrà autorizzato solo in presenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 10 dall'art. 3 comma 9 della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii..
2. E' vietata la cessione del contratto. Per quanto riguarda le modificazioni soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative all'operatore economico contraente, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii..
3. L'operatore economico contraente è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi.

ART. 14

VARIANTI E QUINTO D'OBBLIGO

Eventuali varianti sui singoli contratti applicativi conseguenti all'accordo quadro nelle fattispecie previste dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. saranno valutate, con i prezzi di contratto. In carenza si procederà con la formulazione di nuovi prezzi determinati dalla direzione lavori d'intesa con il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 163 del D.P.R. n. 207/2010.

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'esecutore in relazione a ciascun contratto applicativo conseguente all'accordo quadro se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii..

In caso di inadempienza è prevista la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Qualora sia necessario introdurre in corso d'opera variazioni o addizioni al progetto in esecuzione, non previste nel singolo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro, il direttore dei lavori propone la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al responsabile del procedimento. Qualora l'importo delle variazioni rientri nel limite del quinto dell'importo del singolo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente lotto, la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto applicativo principale, sottoscritto dall'esecutore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali, è condizionata tale accettazione.

L'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nel singolo contratto applicativo.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si

debbono impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma dell'articolo 163 del D.P.R. n. 207/2010.

ART. 15

MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO

I lavori di cui al presente accordo quadro sono soggetti a collaudo secondo le norme dell'art. 141 del Codice, della Parte II, Titolo X, del DPR n. 207/2010 e con le modalità individuate all'art.16 del CSA.

ART.16

IMPEGNI IN BASE AL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Ai sensi del protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto Della Chiesa" stipulato il 12/07/2005 tra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture della Sicilia, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, l'INPS e l'INAIL, il Signor _____ che interviene nella qualità di rappresentante legale della Ditta _____ si impegna a comunicare tramite il RUP, quale titolare dell'ufficio di direzione lavori, a questa Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, e all'Osservatorio Regionale dei lavori pubblici, lo stato di avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di subappalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare;

- a segnalare a questa Azienda qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative ai lavori in oggetto;
- a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere ecc..);
- a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo ecc., consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse; dichiara, inoltre, espressamente ed in modo solenne:
- di non essersi accordato e che non si accorderà con altri partecipanti alla gara, che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese che hanno partecipato alla gara – in forma singola o associata – consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati.

ART.17

IMPEGNI SECONDO LE DIRETTIVE IN MATERIA DI STIPULA DI CONTRATTI

In ottemperanza a quanto previsto dalla nota dell'Assessorato Sanità prot. 1410 del 09.01.2009 e successiva integrazione con nota prot. 1495 dell'11.02.09 il contraente (appaltatore) si impegna ed accetta espressamente ai sensi dell'art.1341 comma 2 c.c. di:

- a) denunciare all'Autorità Giudiziaria e/o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di danaro, prestazione od altra utilità formulata anche prima della gara o nel corso dell'esecuzione del contratto, anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usuraio da parte di organizzazioni o soggetti

criminali;

- b) rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia previdenziale.

Si precisa che la violazione debitamente accertata delle obbligazioni assunte in conformità a quanto previsto sub a) e b) costituirà causa di risoluzione del contratto ai sensi degli artt.1455 e 1456 c.c. attesa l'importanza degli adempimenti richiesti per come in tal senso espressamente convenuto.

ART.18

RISOLUZIONE DELL'ACCORDO PER GRAVI INADEMPIMENTI E IRREGOLARITÀ

1.Costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 codice civile anche il ritardo dell'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori tale da compromettere il rispetto dei termini contrattuali, previa diffida e sempre che l'Appaltatore non si sia adeguato alle disposizioni della stazione appaltante entro un termine non inferiore ai 15 giorni.

2.La stazione appaltante ha, inoltre, facoltà di risolvere il contratto quando accerti comportamenti dell'Appaltatore concretizzanti gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali, tali da compromettere la buona riuscita dei lavori, la sicurezza e l'igiene dei lavoratori, la tutela dell'ambiente ovvero il rispetto delle relative normative, previa diffida e sempre che l'Appaltatore non abbia fornito nel termine assegnatogli idonee giustificazioni. La stazione appaltante ha facoltà, altresì, di procedere alla risoluzione del contratto:

- a) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione previste dal Codice delle Leggi Antimafia D.Lgs.159/2011 e ss. mm. e ii. ;
 - b) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la revoca dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico gestito dall'Osservatorio dei contratti pubblici;
 - c) qualora si verifichi uno degli inadempimenti di cui all'articolo 9 del CSA.
- d) qualora in caso di subappalto qualificante venga individuato in fase di esecuzione dei lavori un subappaltatore diverso da quello indicato in sede di gara.

3.Nei casi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo la risoluzione si verifica di diritto, nel momento in cui la stazione appaltante abbia dichiarato all'Appaltatore, a mezzo di lettera raccomandata a.r., che intende avvalersi della clausola risolutiva.

ART.19

RECESSO

1. La stazione appaltante si riserva, giusto quanto previsto dall'articolo 109 del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., la facoltà di recedere dal presente ACCORDO in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione.
2. Nel caso in cui la stazione appaltante si avvalga della facoltà di recesso l'Appaltatore sarà comunque tenuto, in difetto di contraria indicazione della Direzione dei lavori, ad ultimare l'esecuzione dei contratti applicativi in corso di adempimento.
3. Il recesso potrà essere esercitato anche per l'esistenza di motivi ostativi al rilascio delle

comunicazioni o informazioni di cui al d.lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni. In tale evenienza non si darà luogo al pagamento del mancato guadagno.

4. In ogni caso la stazione appaltante è in facoltà, a suo insindacabile giudizio, e senza necessità di motivazione, di recedere unilateralmente dal singolo Contratto Applicativo, in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione dello stesso. Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento da parte dell'Impresa della lettera raccomandata A/R o posta certificata, con la quale la stazione appaltante comunica di avvalersi di tale facoltà. In caso di recesso dal Contratto Applicativo, la stazione appaltante è tenuta a ricevere e a pagare, ai prezzi contrattuali, unicamente le prestazioni già eseguite alla data del recesso. E' escluso il diritto dell'appaltatore ad ogni eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, nonché ad ogni compenso indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

ARTICOLO 20

IMPEGNO DI RISERVATEZZA

1. L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti alla esecuzione dell'accordo, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchiature, macchine e quant'altro venga messo a sua disposizione dalla stazione appaltante o di cui egli stesso venisse a conoscenza in occasione dell'esecuzione dell'accordo stesso.

2. L'obbligo di segretezza è per l'Appaltatore vincolante per tutta la durata dell'esecuzione dell'accordo e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fintantoché le informazioni delle quali l'Appaltatore stesso è venuto a conoscenza non siano divenute di dominio pubblico.

3. L'Appaltatore è inoltre responsabile nei confronti della stazione appaltante dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subaffidatari e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

4. In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza, e degli ulteriori obblighi derivanti dal Regolamento Europeo 2016/679 e del D.Lgs.n. 101/2018 l'Appaltatore è tenuto a risarcire alla stazione appaltante tutti i danni che alla stessa dovessero derivare.

ARTICOLO 21

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o GDPR"), questa Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

- I dati forniti dall'appaltatore vengono raccolti e trattati da questa Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini dell'affidamento dei lavori e, in particolare, ai fini della verifica dei requisiti generali e d'idoneità, nonché delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tale soggetto in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- i dati forniti dall'appaltatore vengono acquisiti dal Committente ai fini della stipula del Contratto e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa dello stesso;
- tutti i dati acquisiti dal Committente potranno essere trattati anche per adempiere agli obblighi di

legge in materia di trasparenza, ai fini di studio e statistici nel rispetto delle norme previste dal regolamento UE.

Base giuridica e natura del conferimento

L'appaltatore è tenuto a fornire i dati al Committente, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto a fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di affidare i lavori o procedere alla revoca dell'affidamento.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate sono della seguente natura: 1) i dati personali comuni (es. anagrafici e di contratto; b) dati relativi a condanne penali o a reati (c.d. giudiziari) di cui all'art. 10 del regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini dell'affidamento dell'incarico. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (c.d. dati sensibili), ai sensi dell'art. 9 del regolamento UE.

Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal Committente in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale del Committente che cura l'esecuzione del contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano delle attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza al Committente in ordine all'affidamento dell'incarico ed all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio o per studi di settore o ai fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altrettanti concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della L. 241/1990;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2018.

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.Lgs n. 33/2012; nonché l'art. 29 del D.Lgs n. 50/16 e ss. mm. e ii.), il contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.aspag.it, sezione "Trasparenza".

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento degli obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potrebbero essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto dell'art. 89 del regolamento UE.

Processo decisionale automatizzato

Nell’ambito della fase dell’affidamento ed esecuzione dell’incarico, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti del concorrente/interessato

Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal appaltatore al Committente.

All’interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di: a) ottenere in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; b) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: le finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; c) il diritto di chiedere e nel caso ottenere, la rettifica e ove possibile la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi , per motivi legittimi, al loro trattamento; d) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del regolamento UE.

Se, in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all’istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l’interessato potrà far valere i propri diritti innanzi l’autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati

Titolare del trattamento dei dati è il Commissario Straordinario dell’ASP di Agrigento, Dott. Mario Zappia, quale Committente, che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati.

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all’esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della protezione dati.

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con l’accettazione dell’incarico e la sottoscrizione del Contratto, l’appaltatore prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari che lo riguardano.

L’appaltatore si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte del Committente per le finalità sopra descritte.

Art. 22

SPESE CONTRATTUALI

Si conviene che tutte le eventuali spese di contratto, di registro e accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo carico dell’impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle.

Art. 23

CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui all’art. 240 del Codice, saranno devolute al competente Foro di Agrigento.

Art. 24 NORME FINALI

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto, si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Organi competenti: ogni qual volta è indicato il Committente, questi agisce attraverso i propri organi amministrativi interni competenti ai sensi di legge.

Separabilità delle disposizioni: qualora fosse eccepita l'invalidità o la eseguibilità di una qualsiasi clausola del presente contratto, il vizio rilevato non comporterà l'invalidità delle restanti clausole che continueranno ad esplicare piena efficacia.

LA STAZIONE APPALTANTE

U.O.C. Servizio Tecnico

Il Dirigente Responsabile

Ing. Alessandro Dinolfo

(firmato digitalmente)

L'APPALTATORE

Ditta _____

Sig. _____ n.q. di legale rapp.te

(firmato digitalmente)